

COMUNICAZIONE DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, DEL BANDO DI GARA E CONSEGUENTE RIPARTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Con la presente comunicazione si rende noto che si ritiene necessario modificare **l'articolo 72 del Capitolato Speciale** d'appalto già pubblicato, che dovrà dunque intendersi **sostituito come di seguito:**

"Art. 72. Rifiuti.

Il produttore di rifiuti risulterà l'appaltatore, sul quale ricade l'obbligo della Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 2 bis per i codici CER 17.02, CER 17.04, apparecchiature tecnologiche e rifiuti speciali, in qualità di produttore del rifiuto, che provvederà pertanto al trasporto dei rifiuti in conto proprio. Sarà comunque onere dell'appaltatore di procedere alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti ai fini del corretto smaltimento degli stessi.

Ogni trasporto di rifiuti, anche provenienti dagli scavi, dal cantiere all'impianto di smaltimento o recupero dovrà, infatti, avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/06. In particolare dovrà essere rispettato l'art. 193: se l'impresa raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Il fango accumulato sulle membrane non verrà smaltito come rifiuto, ma dovrà essere lavato e reimmesso nella linea fanghi a spese dell'appaltatore.”.

Conseguentemente, si rende necessario rettificare anche **l'articolo 9.1.del bando di gara** già pubblicato, dovrà intendersi **sostituito ed integrato come di seguito:**

"Art. 9. Requisiti speciali

9.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) (*in caso di società*) iscrizione, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 del Codice, al registro della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell'appalto;
- B) (*in caso di società cooperative*) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. attività produttive del 23.06.04;
- C) iscrizione all'Albo professionale di tutti i professionisti, nominativamente già indicati in sede di offerta da parte del concorrente, che svolgeranno l'attività di progettazione;
- D) Possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07 e, pertanto, dovrà aver rispettato i seguenti adempimenti (*in caso di imprese*):
 - 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
 - 2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;

- 3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
- 4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

E) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

- alla Categoria 2 bis, in qualità di produttore del rifiuto, che pertanto provvederà al trasporto dei rifiuti in conto proprio;

L'impresa dovrà pertanto autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante provvederà al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 16 comma 1 bis L.R. 38/07.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 45, 83 e 86 del Codice.”.

Si rende altresì necessario rettificare l'**articolo 12 del bando di gara** già pubblicato, che dovrà intendersi **sostituito ed integrato come di seguito:**

“Art. 12. Subappalto

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Con particolare riferimento ai lavori, la quota massima subappaltabile è pari al 40% della categoria OS 22.

Relativamente alla progettazione, si precisa che ai sensi dell'articolo 31 comma 8, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

► Si precisa espressamente che qualora il concorrente, singolo o associato, non possieda il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 2 bis (si ricorda che non è consentito l'avvalimento per il requisito in parola), dovrà necessariamente subappaltare tale attività a soggetto in possesso di idonea iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 4, classe F o superiori.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove il concorrente abbia presentato istanza di subappalto in sede di gara, la stazione appaltante autorizzerà il subappalto ai sensi di quanto previsto nell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purchè:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività che in concreto dovrà svolgere;
- c) all'atto dell'offerta (preferibilmente nel modello DGUE) siano state indicate le parti di servizio che intende subappaltare.
- d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

In conseguenza delle rettifiche sopra disposte, nonché a seguito delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza Covid 19 contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) e nel D.L. 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020), **il termine di presentazione delle**

offerte originariamente fissato al giorno 30 marzo 2020 ore 12,00, già prorogato inizialmente al 15 aprile 2020, deve intendersi ancora **rinvitato** al nuovo termine del **giorno 13 maggio 2020 ore 12,00**. Conseguentemente, anche la data della prima seduta ad evidenza pubblica deve intendersi posticipata al giorno 14 maggio 2020 ore 9,00.

Fermo ed invariato tutto quant'altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.

N.B. Si prega di prendere visione della versione integrale dei documenti denominati "Bando di gara rettificato" e "Capitolato speciale d'appalto rettificato" pubblicati sito della stazione appaltante www.gaia-spa.it nella sezione "società trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto".

RB SERVIZIO APPALTI

www.gaia-spa.it

Consulenza Clienti Da telefonia mobile
800-223377 199-113377

Emergenze e Guasti Autolettura
800-234567 800-004200